



**SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI**

**SEGRETERIA NAZIONALE**

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: [segreteria nazionale@sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@sinafi.org)

PEC: [segreteria nazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreteria nazionale@pec.sinafi.org)

Cell. 3348193806

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio Relazioni Sindacali

**ROMA**

[PROTOCOLLO DFP@MAILBOX.GOVERNO.IT](mailto:PROTOCOLLO_DFP@MAILBOX.GOVERNO.IT)

e, per conoscenza

**AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali

Sezione Relazioni Sindacali

**ROMA**

**Roma**

[RM0010218p@pec.gdf.it](mailto:RM0010218p@pec.gdf.it)

**OGGETTO:** Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 179. Retribuzione del congedo parentale.

Come già rappresentato da questa organizzazione sindacale in occasione dell'ultimo incontro tecnico relativo alle procedure negoziali per il triennio 2022 – 2024, nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l'articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha introdotto un'importante novità in materia di congedo parentale, prevedendo che: *«All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024».* L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023».

Si evidenzia, nel merito, che l'articolo 1493 del D.Lgs. n. 66/2010, in materia di "**Tutela della maternità e della paternità**", al comma 1 sancisce che "*Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.*"

Tenuto conto, quindi, che l'art. 25 del DPR n. 39/2018 (Licenza straordinaria per congedo parentale) prevede che al personale del comparto "*è concessa la licenza straordinaria di cui all'art. 48 del DPR 395/1995, sino alla misura complessiva di 45 giorni*" e che alla stessa è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera, non appaiono dubbi interpretativi nel ritenere che il beneficio in argomento spetti:

- nella misura del 80 per cento della retribuzione per l'anno 2024, dal 46esimo al 60esimo giorno di licenza straordinaria per congedo parentale;
- nella misura del 60 per cento della retribuzione a partire dal 2025, dal 46esimo al 60esimo giorno di licenza straordinaria per congedo parentale.

Tale interpretazione è stata fornita anche dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P), così come esplicito in una nota dello scorso mese di maggio del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, indirizzata alle Organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, nella quale viene fatto riferimento ad una richiesta di parere indirizzata a codesto dipartimento, di cui risulta si sia ancora in attesa.

Nonostante il tempo trascorso, a causa della mancanza del citato parere, la norma è rimasta completamente inapplicata.

Come richiamato, la misura dell'80% a fronte di determinati requisiti, è valida solo per il 2024, passando dal 2025 al 60%.

Inoltre, buona parte del personale interessato dalla normativa citata si trova già nella condizione di poter usufruire del beneficio in argomento, avendo terminato i 45 giorni di congedo parentale e trovandosi ora nella condizione di dover decidere se usufruire di "licenza straordinaria per motivi privati", che, senza la norma in questione, comporterebbe, per il relativo periodo, una retribuzione del 30%, cosa ben diversa, anche nelle valutazioni, rispetto all'80%, seppure per soli 15 giorni.

Per quanto sopra, considerato che il ritardo nell'applicazione della norma sta facendo venir meno, in maniera non recuperabile, un diritto importante, introdotto a sostegno della genitorialità, si chiede un celere intervento a chiarimento del quadro normativo, per rendere immediatamente applicabile l'istituto in parola.

Cordiali saluti.

Roma, 27 agosto 2024

Il Segretario Generale Nazionale  
Alessandro Margiotta



